CAMERA DEI DEPUTATI N. 2742-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 febbraio 1957 (*Stampato n. 1725*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 febbraio 1957

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955

Presentata alla Presidenza il 27 marzo 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, comporta la Nomenclatura tariffaria tipo che dovrà essere adottata da tutte le parti contraenti, sotto riserva di quegli adattamenti richiesti dalla legislazione nazionale rispettiva.

Onde garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tale Nomenclatura, la Convenzione ha deferito a un apposito Comitato in seno al Consiglio Doganale di

Bruxelles il compito di elaborare delle Note esplicative costituenti un commentario della nomenclatura stessa.

A tale complesso e delicato lavoro, rivolto a precisare il senso e la portata di ciascuna delle 1095 posizioni obbligatorie della nomenclatura comune, i Paesi firmatari della Convenzione hanno deciso di procedere immediatamente dopo la conclusione della Convenzione, ad opera del Comitato Interinale della Nomenclatura appositamente istituito dal Consiglio di Cooperazione Doganale, senza attendere la ratifica e l'entrata in vigore di detto Atto.

I lavori, che hanno richiesto per lungo tempo attenti e minuziosi studi da parte del predetto Comitato, hanno fatto apparire alcune insufficienze della Nomenclatura già stabilita, nonché delle divergenze fra il testo inglese e quello francese, che, ai termini della Convenzione, fanno ugualmente fede.

Alla conseguente necessità di effettuare le correzioni ed integrazioni indispensabili, si è provveduto con un apposito Protocollo di rettifica alla Convenzione del 1950, il quale porta in Annesso un nuovo completo testo della Nomenclatura, revisionata come anzidetto, ad integrale sostituzione del testo già annesso alla Convenzione.

Si è giudicato più utile per le esigenze dei vari Paesi firmatari della Convenzione, agli effetti anche del richiesto lavoro di trasposizione della Nomenclatura tariffaria comune nella propria tariffa nazionale, procedere alla adozione di un testo completo e definitivo della Nomenclatura, il quale non viene così a richiedere alcun riferimento al documento originario.

L'articolo 4 del Protocollo 1° luglio 1955 subordina l'entrata in vigore della Convenzione alla contemporanea entrata in vigore del relativo Protocollo emendativo, di modo che risulta evitato ogni sfasamento nell'applicazione della comune Nomenclatura.

Si tratta in complesso di provvedimenti già in effetti raccolti con profitto da tutte le parti contraenti. La II Commissione domanda alla Camera l'approvazione.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 del Protocollo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.